



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2022-56 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/05/2022

Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l'anno 2022, in conformità alle risultanze del piano economico-finanziario 2022-25 del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione. I.E.

L'anno 2022, questo giorno Trenta (30) del mese di Maggio alle ore 18:37 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto. Con la presidenza dell'adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 27 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO	PRESENTE
PIZZAROTTI FEDERICO	ASSENTE
AGNETTI BRUNO	PRESENTE
AZZALI PAOLO	PRESENTE
BONETTI CATERINA	PRESENTE
BOZZANI ROBERTO	PRESENTE
BUETTO NADIA	PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA	PRESENTE
CAVANDOLI LAURA	ASSENTE
COLLA LUNI	ASSENTE
DE MARIA FERDINANDO	PRESENTE
DI PATRIA CRISTINA	PRESENTE
FORNARI STEFANO	PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA	ASSENTE
GRAZIANI DAVIDE	PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO	PRESENTE
JACOPOZZI DARIA	PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO	PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO	PRESENTE
MASSARI GIUSEPPE	PRESENTE
MASSARI ROBERTO	PRESENTE
MHAIDRA NABILA	PRESENTE
OCCHI EMILIANO	ASSENTE
PEZZUTO FABRIZIO	PRESENTE
PINTO ORONZO	PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO	ASSENTE
QUARANTA ELISABETTA	PRESENTE
ROBERTI ROBERTA	PRESENTE
RONCHINI VALERIA	PRESENTE
SALZANO CRISTIAN	PRESENTE
SARTORI BARBARA	PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO	PRESENTE
SPADI LEONARDO	PRESENTE

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Benassi Tiziana, Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Jacopozzi Daria, Quaranta Elisabetta, Ronchini Valeria.

Senza interventi da parte dei Consiglieri presenti, come si evince dal file audio/video archiviato presso la Società affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 18 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Agnetti, Massari Giuseppe, Roberti) e n. 6 voti astenuti (Azzali, Bonetti, Campanini, Jacopozzi, Lavagetto, Pezzuto) su n. 27 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2022-56) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 18 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Agnetti, Massari Giuseppe, Roberti) e n. 6 voti astenuti (Azzali, Bonetti, Campanini, Jacopozzi, Lavagetto, Pezzuto) su n. 27 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2022-PD-1694 del 23/05/2022

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l'anno 2022, in conformità alle risultanze del piano economico-finanziario 2022-25 del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «*Riordino della disciplina dei tributi locali*»;
- il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, quelle apportate con atto n. 14 del 29 marzo 2021;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno introdotto e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2013, n. 160, che ha abolito l'imposta unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), che continuano pertanto ad applicarsi e a costituire la disciplina generale del tributo;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), originariamente approvato con propria deliberazione n. 73 del 23 settembre 2014, e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo apportate con atto consiliare n.51 del 27 aprile 2022 e dichiarato immediatamente eseguibile;
- con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato emanato il regolamento sul metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di

regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, ed approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per lo stesso periodo;
- la deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 introduce disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- a seguito della citata deliberazione di ARERA n. 443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Osservato che:

- per il nuovo periodo regolatorio 2022-2025, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e della riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- il nuovo metodo MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- con la determinazione di ARERA n.2/2021 sono stati forniti chiarimenti riguardanti l'approvazione degli schemi tipo degli atti, costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- si passa, pertanto, da una pianificazione economico-finanziaria annuale ad una pluriennale, il cui orizzonte temporale copre l'intero periodo regolatorio dal 2022 al 2025, con aggiornamento a cadenza biennale;

Rilevato che:

- per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF pluriennale), i soggetti gestori (enti inclusi) sono stati chiamati ad utilizzare il tool allegato alla deliberazione di ARERA n.363/2021, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità;
- la richiamata Determinazione di ARERA n. 2/2021 ha anche provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

Precisato che, in base al nuovo metodo MTR-2:

- il Comune di Parma non è ente territorialmente competente (ETC) e, pertanto, ha le sole competenze di elaborare il proprio PEF "grezzo" e trasmetterlo all'ETC (ATERSIR) e di approvare le tariffe finali all'utenza sulla base del PEF finale, validato e trasmesso dall'ETC (ATERSIR);
- l'ETC (ATERSIR), una volta ricevuto il PEF "grezzo" dai gestori (IREN Ambiente e Comune di Parma), definisce i parametri/coefficienti per il completamento del PEF (applicando il limite alla crescita annuale e l'istanza di superamento), consolida e valida il PEF finale in riferimento alla coerenza, alla completezza e alla congruità degli elementi di costo riportati rispetto ai dati contabili dei gestori coinvolti, assumendo la determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità) nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- a seguito dell'approvazione delle tariffe finali all'utenza da parte del Comune, l'ETC (ATERSIR) trasmette ad ARERA la "proposta tariffaria" e delle tariffe all'utenza corredata dalla delibera approvativa, entro 30 giorni dall'approvazione;

Considerato che:

- l'applicazione della TARI, in forma di tributo, deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF pluriennale deve seguire le indicazioni del metodo ARERA MTR-2, che riporta i dati per il periodo regolatorio 2022-2025;
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio e, nello specifico, la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF pluriennale, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di individuare il montante su cui determinare le tariffe TARI per l'anno 2022;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF, quale strumento finalizzato alla sostenibilità tariffaria e alla tutela dell'utenza atto a *“contemperare l'introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l'esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di potenziamento infrastrutturale o di rafforzamento gestionale”*;

Preso atto che gli obiettivi più rilevanti del nuovo metodo tariffario MTR-2 sono correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, devono restare all'interno del limite di crescita ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

e che, per l'anno 2022, è determinato nella misura del 8,6%;

Aggiunto che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Ricordato che:

- in data 08/02/1999 è stato approvato il Contratto di Servizio n. 37315 tra il Comune e la Società AMNU Spa (Azienda Municipalizzata per la Nettezza Urbana) per la gestione dei rifiuti urbani;

- in data 27/12/2004 è stata stipulata una convenzione tra l'Agenzia d'Ambito di Parma e Amps S.p.a., nella quale è prevista la competenza di ATO2 in ordine alle diverse attività relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- per effetto dell'evoluzione societaria del gestore e delle modifiche normative, il servizio di cui sopra è affidato oggi a IREN Ambiente SpA, soggetto partecipato indirettamente dal Comune di Parma per mezzo della holding IREN SpA;
- l'art. 5 del disciplinare tecnico del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sub ambito Enia Spa approvato da ATO n. 2 di Parma il 29/12/2008 e integrato successivamente con deliberazione n. 8 del 15 settembre 2010, prevede che «sulla base e nel rispetto dei criteri, degli standard e di ogni altra prescrizione posta dalla Convenzione [...omissis...] per la specifica di dettaglio e la conseguente quantificazione delle obbligazioni reciproche, è predisposto, per ogni comune servito, in tempi congrui per le necessità dell'Agenzia, del Gestore e dei Comuni, un Piano annuale delle attività, redatto congiuntamente dall'Agenzia, dal Gestore e dal Comune interessato [...omissis...]»;
- secondo quanto previsto nella Convenzione del 27/12/2004, all'art. 7, rispetto alla titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario che restano provvisoriamente in capo ai singoli Comuni, fintanto che l'ATO2 «...*non sia immessa nella pienezza delle competenze di cui all'art.18 c.1 della L.R. 25/99...*»;
- con l'entrata in vigore della L.R. Emilia Romagna 23/2011 che, in sostituzione delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ha costituito ATERSIR, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, l'Agenzia:
 - è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. 30/06/2008 n. 10, che ha recepito gli atti amministrativi posti in essere dalle AATO e la responsabilità nel portarli ad esecuzione fino alla sostituzione con corrispondenti atti propri;
 - esercita in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - individua i bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all'utenza e dei relativi regolamenti;
- con Delibera n. 1 del 08/01/2015 del Consiglio Locale di Parma di ATERSIR e Delibera n.22 del 28/05/2015 del Consiglio d'Ambito, ATERSIR ha approvato il vigente Piano d'Ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Parma;
- con Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 198 del 14/10/2017) per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. n. 50/2016;

- nelle more della stipula del contratto che attende l'esito del contenzioso giudiziale in atto dinanzi al T.A.R. per l'Emilia - Romagna, sez. I, Parma, il servizio di gestione integrata dei rifiuti prosegue anche per l'anno 2022 in virtù delle "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", L.R. n. 23 dicembre 2011, n. 23 della regione Emilia Romagna;

Osservato che:

- per la compilazione del PEF 2022-2025 sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente ETC (ATERSIR), sulla base della documentazione trasmessa;
- in merito al perimetro gestionale del servizio e al piano di attività concordato con il gestore, nell'ambito del rapporto contrattuale sopra inquadrato, per l'anno 2022 proseguono i progetti sviluppati dall'Amministrazione comunale volti al miglioramento della quantità e qualità dei rifiuti raccolti separatamente e alla riduzione e prevenzione della produzione, come ampiamente descritti nella relazione illustrativa trasmessa ad ATERSIR in accompagnamento ai dati economici del Comune ai fini della redazione del PEF (P.G. n. 58350 del 28/03/2022);

Preso atto che:

- con nota P.G. n. AT/2022/84 del 5/01/2022, ATERSIR ha dato avvio al percorso di predisposizione del piano economico-finanziario 2022-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, richiedendo ai Comuni della Regione Emilia Romagna la fornitura dei dati relativi ai costi riconoscibili ai sensi del MTR vigente, sostenuti direttamente dall'ente;
- con nota in atti P.G. n. 58350 del 28/03/2022, i dirigenti del Settore Tutela Ambientale e del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione e Organismi partecipati hanno comunicato ad ATERSIR, secondo il tool e la modulistica ARERA, i costi di propria competenza ai fini della predisposizione del PEF 2022-2025, allegando apposita relazione illustrativa e dichiarazione di veridicità, con attestazione delle fonti contabili dalle quali i dati sono stati desunti;
- con la deliberazione di ARERA n.15/2022/R/rif, l'Autorità ha approvato Il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

(TQRIF), al fine di assicurare un livello minimo e omogeneo di qualità a tutti gli utenti del servizio;

- con la predetta deliberazione, l’Autorità ha definito 4 Schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenziati in relazione allo Schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall’Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione, determinato in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;
- con la deliberazione del Consiglio d’Ambito n.11 del 11/04/2022 relativa a “*Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti urbani di ARERA*”, è stato approvato, tra i vari aspetti:
 - di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell’approvazione della delibera ARERA 15/2022/R/RIF riguardante il TQRIF;
 - di determinare, in prima applicazione del TQRIF, per tutte le gestioni dell’ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna “gestione” (come definita all’art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
 - di tenere conto, nella costruzione del PEF 2022-2025, degli obblighi e dei livelli di servizio approvati;
- ATERSIR ha provveduto alla predisposizione del piano economico-finanziario 2022-2025 del bacino territoriale della Provincia di Parma, sulla base dei dati forniti dai gestori (Iren Ambiente e Comune di Parma) mediante il tool messo a disposizione da ARERA;

Precisato che:

- nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, i soggetti competenti si sono avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, a norma dell’art. 1, comma 653, della legge 147/2013 e delle «*Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013*», pubblicate dal Dipartimento delle Finanze in data 12/02/2018, complete dei relativi allegati esemplificativi;

- i fabbisogni standard sono determinati al fine di ricavare un paradigma di confronto mediante una funzione in grado di stimare, per ogni territorio, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico efficiente per la gestione del servizio rifiuti;
- il PEF è stato ritenuto congruo rispetto al valore del costo complessivo di riferimento dei fabbisogni standard calcolati sulla base delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze;
- la verifica della convergenza del costo verso il fabbisogno sarà da rivalutare nuovamente dopo l'affidamento da parte di ATERSIR del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per il quale è tuttora in corso una procedura di gara;

Viste la deliberazione del Consiglio Locale Atersir per l'ambito di Parma n. CLPR 20/2022 del 19/05/2022 e la deliberazione del Consiglio di Ambito di Atersir n. CAMB 52/2002 del 20/05/2022, con la quale sono stati definiti i PEF 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti per l'ambito territoriale di Parma, relativi ai comuni del bacino IREN Ambiente;

Verificato che il piano finanziario 2022-2025 per il Comune di Parma, validato da ATERSIR, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- delle valutazioni effettuate dall'ente territorialmente competente ai fini della validazione;
- della relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, le evidenze contabili sottostanti, nonché i dettagli sul servizio svolto per il Comune di Parma;
- delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge, seppur non pubblicate per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali in esse contenuti (punto 5. della delibera Consiglio d'Ambito n. 29/2021);

Tenuto conto dei chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Rilevato che il PEF finale 2022-2025, come sopra predisposto e validato, espone le seguenti risultanze di interesse ai fini degli adempimenti di competenza del Consiglio comunale:

2022	Gestore 1 <i>IREN Ambiente</i>	Gestore 2 <i>Comune di Parma</i>	Totale
Componenti di costo variabili	20.805.077,47	1.874.674,33	22.679.751,80
Componenti di costo fisse	15.246.707,93	8.064.052,65	23.310.760,58
TOTALE "LORDO"			45.990.512,38
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			1,92%
Entrate tariffarie massime applicabili 2022 nel rispetto del limite di crescita	33.626.524,16	7.071.211,17	40.697.735,32
Delta (TOTALE "LORDO"-Entrate tariffarie massime)	2.425.261,25	2.867.515,81	5.292.777,06
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte variabile			-92.513,45
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte fissa			-564.465,11
Totale PEF (montante tariffario 2022)			40.040.756,76
<i>di cui: totale componenti variabili</i>			<i>19.809.461,29</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>			<i>20.231.295,47</i>

2023	Gestore 1 <i>IREN Ambiente</i>	Gestore 2 <i>Comune di Parma</i>	Totale
Componenti di costo variabili	21.171.182,75	1.618.110,51	22.789.293,26
Componenti di costo fisse	15.992.501,14	8.176.797,24	24.169.298,38
TOTALE "LORDO"			46.958.591,64
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			2,58%
Entrate tariffarie massime applicabili 2023 nel rispetto del limite di crescita	34.493.752,21	7.253.577,70	41.747.329,92
Delta (TOTALE "LORDO"-Entrate tariffarie massime)			5.211.261,73
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte variabile			388.593,33
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte fissa			401.070,02
Totale PEF (montante tariffario 2023)			40.957.666,57
<i>di cui: totale componenti variabili</i>			<i>19.289.938,21</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>			<i>21.667.728,36</i>

2024	Gestore 1 <i>IREN Ambiente</i>	Gestore 2 <i>Comune di Parma</i>	Totale
Componenti di costo variabili	21.127.706,03	1.618.110,51	22.745.816,53
Componenti di costo fisse	18.268.858,95	8.176.797,24	26.445.656,19

TOTALE "LORDO"			49.191.472,72
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			2,58%
Entrate tariffarie massime applicabili 2024 nel rispetto del limite di crescita	35.383.346,08	7.440.647,47	42.823.993,56
Delta (TOTALE "LORDO"-Entrate tariffarie massime)			6.367.479,17
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte variabile			388.593,33
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte fissa			401.070,02
Totale PEF (montante tariffario 2024)			42.034.330,21
<i>di cui: totale componenti variabili</i>			<i>18.990.244,04</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>			<i>23.044.086,17</i>

2025	<i>Gestore 1</i> <i>IREN Ambiente</i>	<i>Gestore 2</i> <i>Comune di Parma</i>	Totale
Componenti di costo variabili	21.082.191,83	1.618.110,51	22.700.302,33
Componenti di costo fisse	18.936.248,16	8.176.797,24	27.113.045,40
TOTALE "LORDO"			49.813.347,73
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			2,58%
Entrate tariffarie massime applicabili 2025 nel rispetto del limite di crescita	36.295.882,58	7.632.541,77	43.928.424,35
Delta (TOTALE "LORDO"-Entrate tariffarie massime)			5.884.923,38
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte variabile			388.593,33
Detrazioni di cui al comma 1.4 det.2/DRIF/2021 – parte fissa			401.070,02
Totale PEF (montante tariffario 2025)			43.138.761,00
<i>di cui: totale componenti variabili</i>			<i>19.286.285,62</i>
<i>di cui: totale componenti fisse</i>			<i>23.852.475,38</i>

Preso atto pertanto che il montante tariffario per l'applicazione della TARI è da determinarsi come segue:

- Montante tariffario anno 2022 euro 40.040.756,76
- Montante tariffario anno 2023 euro 40.957.666,57
- Montante tariffario anno 2024 euro 42.034.330,21
- Montante tariffario anno 2025 euro 43.138.761,00

da intendersi al netto delle agevolazioni sociali previste dal vigente regolamento e poste a carico del bilancio comunale;

Evidenziato che:

- l'articolazione tariffaria TARI deve essere impostata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you throw*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;
- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio, ma sempre nel rispetto del principio «chi inquina paga», di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Avuto presente che, sulla base dei criteri previsti dal decreto D.P.R. n. 158/1999, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che:

- ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Parma non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato;
- per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;
- il piano tariffario per l’anno 2022, a norma dell’art. 11 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, è pertanto articolato in base ai criteri ed ai coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto opportunamente conto delle agevolazioni e del sistema di misurazione puntuale disciplinati dal Regolamento stesso;

Esaminata la proposta di piano tariffario per l’esercizio 2022, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), predisposta in collaborazione con il gestore, sulla base di un riparto del gettito che attribuisce il 49,35% del montante complessivo alle utenze domestiche ed il restante 50,65% alle utenze non domestiche, in continuità con gli ultimi esercizi, che consente la conferma dei coefficienti di produttività media dei rifiuti e delle tariffe unitarie di applicazione per ciascuna categoria di utenza;

Verificato che il gettito previsto del tributo, stimato in base agli ultimi dati disponibili relativi alle superfici imponibili, suddivisi per categoria, ed alle composizioni dei nuclei familiari, consente la realizzazione del montante del piano economico-finanziario e, di conseguenza, la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento del servizio rifiuti, nel limite massimo individuato con l'applicazione dei coefficienti di crescita fissati per l'esercizio corrente:

		<i>Imponibile</i>	<i>Gettito previsto</i>
Utenze domestiche	Quota fissa	mq 9.371.057	€ 7.687.355
	Quota variabile	n. nuclei 98.687	€ 12.274.888
	Riduzione QV raccolta puntuale		- € 3.537.993
Utenze non domestiche	Quota fissa	mq 4.384.355	€ 12.865.147
	Quota variabile	mq 4.384.355	€ 7.644.769
	Riduzione QV raccolta puntuale		- € 2.371.296
QV Gettito raccolta puntuale (vuotature)			€ 6.624.763
Riduzioni da regolamento connesse a produzione e gestione rifiuti			- € 1.146.877
Totale PEF 2022			40.040.756

Richiamati:

- l'art. 27, comma 5, del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, che prevede che *“Le scadenze delle rate sono determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano tariffario di cui all'art. 11. Nel caso in cui la deliberazione consiliare non indichi espressamente le scadenze, esse sono fissate:*
 - per la prima rata (e il conguaglio dell'anno precedente), al 15 maggio
 - per la seconda rata, al 15 dicembre”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove si prevede che:
 - le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistino efficacia dalla data della pubblicazione sull'apposito portale ministeriale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
 - i versamenti del tributo la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
- l'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, che ha modificato l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, fissando il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data prevista dal Legislatore per la deliberazione del bilancio di previsione; il rispetto di tale termine assicura l'efficacia dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento dei regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, che conferma la regola generale vista in precedenza e prevede inoltre la proroga di anno in anno delle tariffe e delle aliquote nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine;
- l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito dalla Legge 25 del 28/03/2022, che chiarisce che è possibile approvare le delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali o eventualmente modificarle, visto l'espresso richiamo alla casistica del bilancio "eventualmente già approvato", purché entro il termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione ovvero quello eventualmente posticipato per effetto di successive proroghe;
- l'art. 43, comma 11, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, che prevede che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga differito a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, gli atti di definizione del PEF e di approvazione delle tariffe della TARI possono essere adottati fino al termine per la deliberazione del bilancio;

Tenuto conto che le modifiche alle aliquote e alle tariffe dei tributi locali devono essere ordinariamente deliberate dall'Ente entro i termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di previsione; in difetto, il Comune non potrà deliberare alcuna variazione nelle tariffe e nelle aliquote, trovando applicazione la clausola normativa che sancisce la proroga automatica delle aliquote in vigore nell'esercizio precedente contenuta nell'ultimo periodo del comma 169 della L. n. 296/2006;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto e illustrato, di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF 2022-2025 da parte di ATERSIR, quale Ente Territorialmente Competente, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Aggiunto che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 212, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
- l'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla deliberazione ARERA n. 444/2020, coordinati da ANAC con deliberazione n. 803/2020 con quelli generali previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sarà assicurato, per quanto di rispettiva competenza, dal Comune di Parma e dal gestore IREN Ambiente S.p.A.;

Atteso che:

- ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021, secondo le modalità da essa approvate, ATERSIR dovrà trasmettere all'Autorità la seguente documentazione:
 - a) il PEF pluriennale 2022-2025, elaborato sulla base del Tool approvato con determinazione ARERA n.2/2021;
 - b) la relazione di accompagnamento, elaborata in base allo schema di cui alla predetta determinazione;
 - c) la dichiarazione di veridicità dei gestori (IREN Ambiente Spa e Comune di Parma) ed ETC (ATERSIR), in base allo schema della citata determinazione;
 - d) la presente deliberazione di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;
- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato da ATERSIR, Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSFP/2020/41-PG 176614/2020.II/1.5 del 30/10/2020, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati;

Dato atto che:

- il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari;
- la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TUEL, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'evasione e Organismi partecipati e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL;

Acquisito il parere di conformità di cui all'art. 70, primo comma, del vigente Statuto comunale, come in atti;

Verificati i presupposti di urgenza e improrogabilità di cui all'art. 38, comma 5, del TUEL del presente atto, che il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, per effetto del termine massimo di legge per l'approvazione del piano tariffario, fissato al 31 maggio 2022;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs. 267/2000, , stante la necessità di provvedere a darne rapida diffusione, in quanto la sua efficacia decorre sin dal 1° gennaio 2022;

DELIBERA

per tutto quanto illustrato e motivato in premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamato e riportato,

1. **di prendere atto** delle risultanze del piano economico-finanziario PEF pluriennale 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n. CLPR 20/2022 del 19/05/2022 e con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. CAMB 52/2002 del 20/05/2022, conservato a corredo del presente

provvedimento, ed in particolare del PEF finale per l'anno 2022 il cui montante tariffario conclude € 40.040.757,00;

2. **di approvare**, in conformità al PEF di cui al punto 1., il piano tariffario della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, costituito dai prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (*allegato A*), che conferma la misura unitaria delle tariffe di applicazione del tributo per ciascuna categoria di utenza, nonché il sistema agevolativo connesso all'utilizzo del servizio ed al contributo alla quantità e qualità di raccolta differenziata, come già vigenti per l'anno 2021;
3. **di attestare** che il piano tariffario di cui al punto 3. produce un gettito stimato TARI 2022 pari a € 40.040.757,00, che sarà accertato a valere sullo stanziamento dell'annualità 2022 del capitolo 01101080 "*TARI- Tassa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti L.147/2013 art. 1 comma 639*" del bilancio 2022-2024;
4. **di prendere atto** egli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.11 del 11/04/2022;
5. **di provvedere** all'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
6. **di dare atto** che:
 - gli estremi della presente deliberazione, i recapiti del gestore del servizio e le modalità di svolgimento dello stesso saranno pubblicati nell'apposita sezione dell'Ambiente della home page del sito web del Comune di Parma, per gli obblighi di trasparenza previsti dalla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.444/2019/R/rif;
 - il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - che il Comune di Parma e IREN Ambiente S.p.A., per gli ambiti di rispettiva competenza, provvederanno ad assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dal

previsti dalla deliberazione ARERA n. 444/2020, coordinati con quelli generali previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, dalla deliberazione ANAC n. 803/2020;

7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di rispettare il termine di legge per l'approvazione delle tariffe del tributo.

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2022-PD-1694 del 23/05/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-1694 del 23/05/2022 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l'anno 2022, in conformità alle risultanze del piano economico-finanziario 2022-25 del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione. I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2022-PD-1694 del 23/05/2022

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2022-PD-1694 del 23/05/2022 del Settore SETTORE ENTRATE, TRIBUTI, LOTTA ALL'EVASIONE E ORGANISMI PARTECIPATI - S.O. TRIBUTI ED ENTRATE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l'anno 2022, in conformità alle risultanze del piano economico-finanziario 2022-25 del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

DELIBERAZIONE N. CC-2022-56 DEL 30/05/2022

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI